

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 410

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante: «Individuazione della rete stradale di interesse
nazionale e regionale nella regione Marche»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come modificato dall'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 settembre 2004)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE E PER L'EDILIZIA

DIREZIONE GENERALE PER LE STRADE ED AUTOSTRADE

28-7-06

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

UFA-510/II-16-11.7.12

OGGETTO: Proposta di modifica della rete autostradale e stradale, classificata di interesse nazionale, delle Regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche.

In attuazione della legge 15.03.1997, n.59, di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti locali, e degli artt.98 e 101 del decreto legislativo 31.03.98, n.112, con il quale è stata esercitata la suddetta delega, con il decreto legislativo 29.10.99, n.461, è stata individuata la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale.

Contemporaneamente, con il D.P.C.M. 21.02.2000, sono state individuate le strade, già statali, da trasferire alle Regioni.

Ai sensi dell'art.20 della legge 24.11.2000, n.340, con il quale è stato modificato il comma 4 dell'art.1 della legge 59/97, ad ogni modifica della suddetta rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

In base a tale normativa una prima modifica alla rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale è stata già apportata con il D.P.C.M. 21.9.2001.

Contestualmente, con un altro D.P.C.M. di pari data, sono state apportate modifiche alle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale.

Successivamente a tale data sono pervenute da parte di alcune Regioni, oltrechè da parte di numerosi Enti locali, ulteriori richieste di revisione della rete stradale in termini di restituzione all'ANAS di tratte già trasferite alle Regioni.


Al fine di verificare la congruenza delle richieste formulate dalle Regioni tra loro limitrofe e, nel contempo, di esaminare ulteriori proposte di inserimento formulate dall'ANAS S.p.a., si è proceduto ad una serie di riunioni con lo stesso ANAS e con i rappresentanti di tutte le Regioni.

A seguito di tali incontri, e delle verifiche effettuate durante gli stessi, sono state definite ed ufficialmente formulate le richieste di modifica della rete classificata di interesse nazionale, e conseguentemente della rete già trasferita alle Regioni, da parte delle Regioni Umbria, Abruzzo, e Campania.


Tali richieste, unitamente ad una precedente istanza formulata dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria, relativa al cosiddetto itinerario "Tre Valli" che interessa entrambe le Regioni, sono state sottoposte alla intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Le proposte formulate dalle suddette Regioni sono meglio specificate nelle schede allegate:

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Marcello ARREDI)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Valeria Olivieri)



4) Per la Regione Marche

a) strade da classificare di interesse nazionale.

S.P. di Forca Canapina	Intero tratto
------------------------	---------------

Complessivamente per la **Regione Marche** risulta:

	Ante	Post	Differenza	%
Rete stradale di interesse nazionale	Km. 469,160	Km. 475,861	+ Km. 6,701	+ 1,5

L'incremento della rete nazionale è dovuto al nuovo itinerario interregionale delle Tre Valli.

5) La Regione Lazio è interessata unicamente da alcuni sconfinamenti derivanti dall'esigenza di chiudere le maglie della rete costituita dalle strade di interesse nazionale, a seguito di restituzione di alcune tratte da parte delle Regioni Umbria e Abruzzo.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b), che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;

VISTI, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui è stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità;

VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999» ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, già individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, già individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;

VISTA la nota in data 10 aprile 2003 della regione Marche, con allegata delibera di Giunta, con la quale viene rinnovata la richiesta di inserire nella rete stradale classificata d'interesse nazionale la strada provinciale di Forca Canapina, inserita nell'itinerario delle "Tre Valli" che interessa anche il territorio della regione Umbria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 dicembre 2002 con cui è stato nominato il Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo;

RITENUTO necessario inserire nella rete stradale di interesse nazionale alcune strade, attualmente non classificate, la cui gestione e manutenzione è già a carico dello Stato nonché rettificare, per le strade già inserite nella rete di interesse nazionale, alcune imprecisioni relative alle progressive chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alla denominazione degli itinerari;

RITENUTO necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, modificato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilità delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;

ACQUISITA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del

ACQUISITO, in data, il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa istituita ai sensi dell'art.5 della legge 15 marzo 1997, n.59;

SENTITI il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione pubblica;

DECRETA:

ART.1

1. La tabella di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicante le strade ed i tronchi di strade ricadenti nella regione Marche, allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, come modificata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, è sostituita da quella di cui all'allegato A, facente parte integrante del presente decreto.
2. Le strade ed i tronchi di strade inseriti con il presente decreto nella suddetta tabella sono trasferiti con le modalità e le condizioni di cui ai successivi articoli.
3. Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nella tabella allegata al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.

Art. 2

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.7 della legge 15 marzo 1997, n.59, si provvederà, in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova definizione della rete stradale di interesse nazionale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alle Regioni interessate secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, sulla cui base sono attualmente determinati i valori delle spese di funzionamento connesse alla manutenzione ordinaria della rete stradale e delle spese in conto capitale a carattere continuativo.
2. All'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali inerenti alle tratte stradali trasferite si provvede con i medesimi criteri e modalità delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000.
3. La determinazione del costo chilometrico è stabilito dividendo le quote di spettanza delle singole regioni di cui al precedente comma 1, per le rispettive estese chilometriche come determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso di trasferimento di tratte stradali tra diverse regioni si applica in ogni caso il costo chilometrico, calcolato come sopra, della regione che trasferisce il tratto stradale.

Art. 3

1. L'operatività del trasferimento è subordinata all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 4

1. Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, e successivi aggiornamenti.
Roma, li

Per IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELEGATO

RETE STRADALE DI INTERESSE NAZIONALE

REGIONE MARCHE - ALLEGATO A

S.S. n°	Denominazione	dal Km	al Km	Estesa Km	Totale Effettivo km	IP: (Intero Percorso) - IR: (Intero tratto Regionale) - TR: (Tratto
4	VIA SALARIA (1)	144,958	181,600	36,642	36,642	IR da confine Regione Lazio al R.A. 11 Ascoli - Porto D'Ascoli (Ascoli Piceno)
16	ADRIATICA	223,410	391,800	168,390	139,379	IR da confine Regione Emilia Romagna a confine Regione Abruzzo
16 Dir B	DEL PORTO DI ANCONA	0,000	5,000	5,000	1,445	IP da S.S. 16 (Ancona) alla Stazione Ferroviaria di Ancona
73 Bis	DI BOCCA TRABARIA (2)	16,804	111,380	94,576	94,576	IR da confine Regione Umbria a Fano
76	DELLA VAL D'ESINO (3)	3,314	74,444	71,130	71,130	IR da confine Regione Umbria a S.S. 16 (Falconara Alta)
76 Dir	DELL'AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO (4)	0,000	1,691	1,691	1,691	IP da S.S. 76 (Castel Ferretti) all'Aeroporto Raffaello Sanzio (Falconara Marittima)
77	DELLA VAL DI CHIENZI (5)	27,500	110,200	82,700	82,700	IR da confine Regione Umbria a S.S. 16 (Civitanova Marche)
81	PICENO APRUTINA	0,000	11,498	11,498	8,298	IR da Ascoli Piceno a confine Regione Abruzzo
681	ASSE ATTREZZATO DEL PORTO DI ANCONA	0,000	1,200	1,200	1,200	IP dal Porto di Ancona a Via Marconi (Ancona)
685	DELLE TRE VALLI UMBRE (6)	0,000	7,700	7,700	7,700	TR da S.S. 4 (Arquata del Tronto) a confine Regione Umbria
687	PEDEMONTANA DELLE MARCHE (7)	0,000	4,800	4,800	4,800	TR da S.C. Selva Nera a Lunano
R.A. 11	ASCOLI - PORTO D'ASCOLI	0,000	26,300	26,300	26,300	IP da S.S. 4 (Ascoli) a S.S. 16 (Porto D'Ascoli)

totale **475,861**

- (1) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 4 erroneamente indicata in km 182,300.
- (2) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva iniziale della S.S. 73 Bis erroneamente indicata in km 14,804.
- (3) D.P.C.M. 21.09.01 progressiva finale della S.S. 76 erroneamente indicata in km 74,179.
- (4) La S.S. 76 Dir è costituita dalla diramazione di km 1,691 per l'Aeroporto Raffaello Sanzio, realizzata e gestita dall'ANAS.
- (5) Nuova Progressiva iniziale della S.S. 77 per revisione dei confini tra i Compartimenti di Ancona e Perugia.
- (6) La S.S. 685 è costituita dal tratto di km 7,700 della S.P. Forca Canapina.
- (7) La S.S. 687 è costituita dal tratto realizzato e gestito dall'ANAS dell'itinerario "Pedemontana delle Marche".



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa tra il Governo e le Regioni, ai sensi dell'art.1, comma 4, lett.b) della legge 15 marzo 1997, n.59, sui decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nelle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Umbria.

Repertorio Atti n. 2071 del 29 Luglio 2004

LA CONFERENZA STATO-REGIONI

Nell'odierna Seduta del 29 luglio 2004

VISTO l'art.1, comma 4, lett. B) della legge 15 marzo 1997, n.59, come modificato dall'art.20 della legge 24 novembre 2000, n.340, che stabilisce che alla modifica della rete stradale classificata di interesse nazionale si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001, con i quali sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e quelle di interesse regionale;

VISTI gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessi, unitamente alla Relazione illustrativa e alla cartografia delle zone interessate dal trasferimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e l'edilizia, con nota del 21 maggio 2004 (prot. 1969) e, successivamente, con una nota del 15 giugno 2004 (prot.2299);

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi in data 28 maggio 2004 e in data 17 giugno 2004, con le quali sono state esaminate le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze e sono acquisite le valutazioni favorevoli all'espressione dell'intesa da parte delle Regioni, ad eccezione della Regione Lazio, che ha ritenuto di dover proporre alcune questioni pregiudiziali di metodo e ha chiesto l'apertura di un tavolo tecnico per discutere delle linee fondamentali del sistema di modificazione della rete stradale;

VISTI gli esiti della Seduta del 17 giugno 2004 di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno chiesto il rinvio dell'esame del provvedimento;

VISTI i nuovi schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativi alla modifica della rete stradale di interesse nazionale delle regioni Umbria, Abruzzo, Campania e Marche, trasmessi in data 28 luglio 2004, con gli allegati e la Relazione illustrativa, dall'Ufficio per il federalismo amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (prot. UFA/509/II.16.11.2.10-bis);

VISTI gli esiti della Seduta odierna, nel corso della quale le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole all'espressione dell'intesa sugli schemi di decreto in esame





Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

SANCISCE INTESA

sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica della rete stradale di interesse nazionale e regionale ricadente nelle Regioni Abruzzo, Campania, Marche e Umbria, indicati in premessa.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino
R. Carpino



Il Presidente
Prof. Sen. Enrico La Loggia
E. La Loggia

Presidenza del Consiglio dei Ministri
UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
n 4 AGO 2004
Roma, _____ IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

702/2
[Signature]

[Handwritten mark]